

Variazioni sull'effetto straniante dell'implicazione deontica: norme atomiche e norme sospese nel principio *whatever implies what is forbidden is itself forbidden*. Dialogando con Alessandro Pizzo.

Di Tommaso Gazzolo

Di recente il *paradosso del Buon Samaritano* è stato oggetto di alcune considerazioni che Alessandro Pizzo¹ ha svolto in relazione alla mia proposta² di flettere la struttura dell'implicazione deontica *whatever implies what is forbidden is itself forbidden* ($A \rightarrow B$ quindi $VA \rightarrow VB$)³ sugli assi humanei dell'essere e del dover essere e di pensarla come *fallacia naturalistica*. Da qui si apre un ventaglio di trappole deontiche, che Pizzo sottolinea essere presenti nel paradosso analizzato: mi soffermerò qui su alcuni temi, in particolare sul problema del *condizionale deontico* e della sua de-struttura.

Può esistere un condizionale deontico, al di là del suo *effetto straniante*⁴?

È possibile sostenere che gli operatori deontici, che Von Wright disegnò tecnicamente come degli operatori *assoluti*, possano essere intrecciati in relazioni di *implicazione*, ovvero sia in relazioni che *non affermano nulla*, o meglio affermano in senso ipotetico e condizionale⁵?

La domanda, a mio avviso, non racchiude un problema fondazionale: non pone sul tavolo la carta paradossale del dilemma di Jorgensen, chiedendo un sentiero nuovo. Piuttosto, essa porta con sé un interrogativo sul *carattere* delle norme: porre un condizionale del tipo $OA \rightarrow OB$ deve chiarire anzitutto cosa si intende con l'operatore deontico "Op", nel momento in cui è affermato condizionalmente.

In altri termini, quando pongo sul piano deontico la proposizione:

"Il samaritano deve aiutare Giorgio"

affermo l'operatore in senso *assoluto*: OA.

¹ PIZZO A., *Se la logica deontica abbia un senso. O del significato, e relative conseguenze, del paradosso del Buon Samaritano. Ovvero, in altri termini, se il pensiero umano possa, e in che misura, qualificare deonticamente le azioni mandate ad effetto dagli agenti umani*, in <http://moscasulcappello.blogspot.com>. Sul Buon Samaritano, segnalo anche il lavoro, dello stesso autore, *Logica deontica e filosofia della logica deontica*, in www.dialettico.it

² La proposta, piuttosto modesta a dire il vero, si legge in <http://moscasulcappello.blogspot.com/2008/03/appunti-di-logica-deontica-sul-buon.html>

³ Si legga AL-HIBRI, *Deontic Logic. A Comprehensive Appraisal and a New Proposal*, University Press of America, Washington, 1978, p.17. Chiarissima la spiegazione in POLI R., *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica*, in *Verifiche*, 4, 1982, p.460: "un fondamentale principio della logica deontica è: (P) Se un atto A implica un atto B allora: (1) l'obbligatorietà di A implica l'obbligatorietà di B; (2) la proibizione di B implica la proibizione di A. Se, in sintonia con un'opinione diffusa, intendiamo «atto A» come «affermazione o stato di cose tale che qualche agente esegue A», il principio (P) si trasforma in: (P') Se una persona a esegue l'atto A implica che una persona b esegue l'atto B, allora: (1) che la persona a è obbligata a fare A implica che la persona b è obbligata a fare B; (2) che la persona b ha la proibizione di fare B implica che la persona a ha la proibizione di fare A. (P') però non è equivalente a (P). Esso conduce anzi ad auto contraddizioni".

⁴ PIZZO A., *Se la logica deontica abbia un senso. O del significato, e relative conseguenze, del paradosso del Buon Samaritano. Ovvero, in altri termini, se il pensiero umano possa, e in che misura, qualificare deonticamente le azioni mandate ad effetto dagli agenti umani*, in <http://moscasulcappello.blogspot.com>, p.19: "Infatti a meravigliare, non nel senso aristotelico, sebbene, è indubbio, ciò abbia un discreto fascino sulle nostre teste, è il constatare che il nesso d'implicazione, ineludibile in logica degli enunciati, abbia effetti stranianti in logica degli enunciati imperativi, conducendo al dover considerare come vietati tutti quei comportamenti implicati da un comportamento considerato come vietato"; ed a p.18 suggerisce che "...quel che salta agli occhi è il fatto che la natura condizionale dell'implicazione logica, qui utilizzata come schema del *Modus Ponendo Ponens*, che funziona senza problemi in logica enunciativa, è fonte di difficoltà notevoli una volta trasposta in logica degli enunciati normativi. Per quale motivo? Certamente non perché il connettivo dell'implicazione perda di efficacia all'interno del dominio deontico. Certamente perché a far problema è proprio l'interpretazione normativa da dare al connettivo".

⁵ Del tutto a ragione, PIZZO A., *cit.*, p.17, segnala come si è giunti "ad usi non contemplati da von Wright, e, forse, anche ben oltre il progetto deontico di origine. Infatti, in qualche modo (...) questo paradosso ha origine nel momento in cui si connettono enunciati deontici in modo condizionale (secondo nessi del tipo «se...allora»), laddove al contrario von Wright intese le originarie enunciazioni deontiche come imperative".

Qui il carattere dell'obbligatorietà è svelato nella sua portata piena: quel che sto affermando non descrive nulla, è puramente un comando, che non è legato ad alcuno stato di cose. Non c'è alcuna proposizione enunciativa che sottende il discorso deontico, il quale è collocato su un *piano autonomo* rispetto all'essere: è una prescrizione in forma di obbligo, è un *obbligo atomico*: accade nel *Sollen*, senza alcun legame con il *Sein*.

Se volessimo definire un *obbligo atomico* (o, più in generale, una norma atomica) diremmo che si tratta di una *regola deontica* che è composta unicamente ed in senso elementare *da se stessa*, ossia dal suo stesso carattere deontico, senza che nel suo carattere vi sia nessun tipo di base empirico-fattuale.

Potremmo anche dire che un *obbligo atomico non afferma alcunché, non dice nulla sul mondo: si limita a crearlo*.

Il Samaritano deve aiutare Giorgio significa soltanto OA, ossia che nel mondo deve realizzarsi quella situazione empirica, che non è un *prius* rispetto all'ordine, ma è il suo *posterius*, è il risultato di quell'ordine, è il cambiamento che nell'essere produrrà.

Scrivendo invece:

“Il samaritano deve aiutare Giorgio se questi è stato derubato”

non affermo più un comando puro, poiché sottendo ad esso una situazione di fatto, una circostanza, uno *stato di cose* che cade nella sfera dell'essere, dell'accadimento, e *che sta prima, e non dopo*, la norma.

Non posso tradurre tale proposizione con OA•B: così preserverei il carattere imperativo della norma affiancando ad essa una situazione B di fatto. Ma la nostra proposizione non dice che la situazione di fatto B sta *a fianco* del dovere, ma che sta *prima*. Prima Giorgio viene derubato, e poi lo si deve aiutare.

Siamo di fronte ad una proposizione in cui elemento descrittivo e prescrittivo sono entrambi presenti, in cui va stabilita tra essi una relazione.

Individuiamo tale relazione in un rapporto di prima e dopo che non solo è logico-cronologico, ma è anche intrinsecamente deontico: c'è una regola deontica, una prescrizione, che ci dice che non si dà il caso che Giorgio venga derubato (situazione di fatto) e che non si produca in capo al Samaritano l'obbligo di aiutarlo.

Dovremmo dire $B \rightarrow OA$.

Ma in tali termini, l'obbligo del Samaritano cessa di essere atomico, e diventa un *obbligo-sospeso*, che non prescrive in senso assoluto, ma in *senso relativo*. Il Samaritano non deve aiutare Giorgio incondizionatamente, in una sfera che non pensa il modo ma si limita a cambiarlo.

Il Samaritano adesso è un *soggetto deontico nel mondo* e del mondo, che non può prescindere dal mondo: egli avrà un obbligo, se accadrà che Giorgio sia derubato.

Lo stato di fatto è un antecedente empirico, e non un congiunto, il quale rende l'obbligo non più assoluto, ma relativo, ipotetico, conseguente, e pertanto non più imperativo nel suo complesso: la proposizione $B \rightarrow OA$ è una proposizione senza dubbio *prescrittiva*, che però non ha carattere assoluto, ma ha un carattere di tipo molecolare, che contiene cioè un obbligo *sospeso*: se è vero che Giorgio è stato derubato, allora si produrrà l'obbligo in capo al Samaritano. Ma se è falso che Giorgio è stato derubato, l'obbligo è sospeso.

La sospensione è a mio avviso la condizione del carattere deontico in una implicazione dove compare come conseguente. Non è corretto sostenere che una norma come “Il samaritano deve aiutare Giorgio che è stato derubato” affermi che se Giorgio non è stato derubato, il Samaritano *non ha alcun obbligo* ($\sim OA$, trascurando in tale sede il problema di che cosa segua deonticamente, se il permesso o la facoltà o il divieto, dalla non obbligatorietà di un'azione): ciò significherebbe pensare la relazione come *bi-condizionale*, infatti, e dover affermare allora che se il Samaritano deve aiutare Giorgio, allora Giorgio è stato derubato. Ma è così?

A mio avviso è qui che si nasconde un *limite ontologico* della deontica:

come posso affermare che $OA \rightarrow B$, ossia che se è valida⁶ una norma, allora è vera una data situazione di fatto?

⁶ In tale sede non ho modo di affrontare la complessa relazione esistente tra i concetti validità e di verità. Rinvio sul punto ad uno degli autori che in modo più affascinante hanno trattato il tema: si legga pertanto CONTE A.G., *Minima deontica*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 65, 1988, p.427-475; ID., *Valore-di-validità vs. valore-di-verità*, in *Filosofia del linguaggio normativo*, III, Giappichelli, 2001, p.671-676; ID., *Uno studio sulla validità deontica*, in GUASTINI R. (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1989.

Ciò significherebbe pensare che da una norma, ossia da una prescrizione che esiste deonticamente, sul piano del dover essere, segua una situazione nel mondo. Ciò non è possibile: come si può fondare una relazione che dice che non si dà il caso che la norma OA sia valida ed al contempo che non si verifichi B?

Chi ci garantisce che se OA è valida, allora B deve essersi realizzata?

Si potrebbe rispondere dicendo che la norma OA sarebbe una norma del tipo “Il Samaritano deve aiutare Giorgio se Giorgio viene derubato”, una norma cioè che considerasse una situazione di fatto, legando ad essa un obbligo. Ma allora la norma in questione sarebbe formulata come $B \rightarrow OA$.

Ed allora dovremmo dire che $(B \rightarrow OA) \rightarrow B$

Ma allora non sto affermando $OA \rightarrow B$. *Non posso in alcun modo sostenere che dall'esistenza di un obbligo in capo al Samaritano si possa stabilire che si è verificata una data situazione di fatto.*

La deontica può esistere solo in due forme: o come obbligo puro, e dunque prescindendo logicamente dal mondo, *fuori dal mondo* (per poi crearlo), o come obbligo *dal mondo*, che consegue al mondo, che è implicato dal mondo. *Non può esistere come obbligo che implica il mondo.*

Non è mai possibile affermare $Op \rightarrow q$.

Che cosa posso sapere allora da $B \rightarrow OA$ e $\sim B$?

A mio avviso non posso sapere nulla. Negare OA, si è visto, non è possibile (*e solo all'apparenza a causa della fallacia della negazione dell'antecedente, ma per un motivo più profondo: per l'impossibilità di relazionare ontico e deontico in termini di bi condizionalità*).

Neppure si può pensare di affermare OA. L'obbligo di realizzare A è peraltro un obbligo che non cessa di esistere deonticamente, poiché non era affermato come un obbligo assoluto, ma come obbligo relativo. Resta infatti un obbligo non del tipo OA ma del tipo $B \rightarrow OA$, in cui deonticamente il conseguente non è autonomo. Se dico che Giorgio non è stato derubato, l'obbligo del Samaritano resta *sospeso nel mondo*, perché il suo antecedente nel mondo non si è verificato. E poiché la sua dimensione deontica non è quella atomica, imperativa in senso puro, non potrò affermare nulla sul suo obbligo, salvo di porlo come sospeso (inteso alla stregua di una *messa in parentesi*, di una *epochè deontica*).

Deve dunque porsi una distinzione essenziale tra l'obbligo atomico e l'obbligo sospeso: se infatti il primo è un dover essere posto fuori dal mondo, il secondo è un dover essere nel mondo, e dunque condizionato dal mondo (e mai, si è visto, condizionante il mondo).

L'obbligo atomico può essere affermato su un piano deontico puro. Se io affermo “Il Samaritano deve aiutare Giorgio”, sotto il profilo della struttura proposizionale la categoricità della norma *esclude che la realtà rappresenti delle condizioni rilevanti perché il comportamento possa qualificarsi come vietato*.

Nella realtà *non si danno* condizioni di cui devo tenere conto per qualificare come proibito, permesso o obbligatorio il comportamento⁷.

L'obbligo posto in senso condizionale, invece, non è mai posto su un piano deontico puro. Esso infatti è un operatore deontico che deve riferirsi alla realtà, al mondo, per scoprirsi e *qualificarsi in senso deontico*, a pena di rimanere sospeso.

La relazione di implicazione $B \rightarrow OA$, in altri termini –ed è questo un punto fondamentale–, *non mi permette di dire nulla sulla qualificazione deontica di A*: essa infatti afferma condizionalmente che, se B fosse empiricamente vero, allora A sarebbe un obbligo. Ma finché non so nulla di B, o se so che B è falso, il carattere deontico di A (che se B fosse vero sarebbe un obbligo) è *sospeso*.

È difficile perciò pensare che “Il Samaritano deve aiutare Giorgio” e “Se Giorgio è stato derubato, il Samaritano deve aiutarlo” esprimano sul piano deontico lo stesso operatore “Op”.

Nel secondo caso, infatti, non si afferma in alcun modo l'obbligatorietà della condotta del Samaritano, poiché essa è deonticamente sospesa.

⁷ Anche nel caso in cui dicessi “E' vietato fumare sui mezzi pubblici”, starei affermando un obbligo atomico, categorico. L'inciso “sui mezzi pubblici” non rappresenta infatti una condizione per qualificare deonticamente il comportamento, ma una mera delimitazione sotto il profilo spaziale (è tecnicamente una *occasione*, non una condizione di applicazione). Non sto dicendo, in altri termini, che “Se qualcosa è un mezzo pubblico, allora è proibito fumarvi all'interno”, come se intendessi che il carattere deontico dell'azione dipende dall'antecedente. Ciò che dipende dall'antecedente non è il carattere deontico, qui, ma il comportamento in sé.

La distinzione qui proposta, è a mio avviso essenziale per comprendere gli errori sottesi a paradossi come quelli della forma del Buon Samaritano.

Affrontiamo per il momento la struttura del paradosso dell'Assassino delicato formulato da Forrester⁸:

- (i) Se Corrado commette un omicidio, allora lo deve commettere con delicatezza
- (ii) Corrado commette un omicidio

Quindi: Corrado deve commettere un omicidio con delicatezza

Indicando con C "Corrado commette un omicidio" e con D "Corrado commette un omicidio con delicatezza", il paradosso è presentato attraverso la seguente struttura:

- (i) $C \rightarrow OD$
- (ii) C

Quindi: OD

L'argomento è deduttivamente valido, presentando la classica forma del *modus ponens*.

È ovvio tuttavia il senso che in realtà aveva la mia prima premessa: dire che "Se Corrado commette un omicidio, allora lo deve commettere con delicatezza", non significa affermare che, se Corrado commette un omicidio allora è obbligatorio che Corrado commetta un omicidio con delicatezza. Non significa, in altri termini, dire che il fatto che Corrado commetta un omicidio qualifichi la condotta di commettere un omicidio in modo delicato come obbligatoria.

La premessa non afferma affatto questo: essa, piuttosto, ci dice che, se si dà il caso che Corrado commetta un omicidio, allora è operante un ulteriore rapporto condizionale secondo il quale, nel caso in cui si uccide, allora lo si deve fare delicatamente. La prescrizione che la premessa implica non è del tipo "è obbligatorio uccidere e farlo con delicatezza", ma del tipo "nel caso si uccida, lo si deve fare delicatamente": essa perciò non ci dice affatto che è obbligatorio uccidere delicatamente.

Quel che si mette in dubbio è allora che valga davvero il principio per cui, quando è obbligatorio fare una certa azione A, allora è obbligatorio fare tutto ciò che da A è implicato.

Se affermo: "è obbligatorio confessare il proprio reato", non voglio dire che è obbligatorio commettere un reato.

Quel che, come Pizzo suggerisce, *non si dilegua*⁹, deriva dal fatto che non ho comunque de-strutturato l'errore che si annida in questa forma di implicazione del tipo:

- (i) $A \rightarrow B$
- (ii) OA

Quindi: OB

Analizzando tale struttura, si nota come nella prima premessa è affermato un condizionale ontico mentre nella seconda viene posto un obbligo atomico, ossia categorico.

Utilizziamo la versione cd. *paradosso del ladro*, che presenta la forma appena vista nella versione del divieto¹⁰:

- (i) Se il ladro è pentito della sua rapina, allora ha avuto luogo una rapina
- (ii) E' vietato che abbiano luogo rapine

Quindi: è vietato che il ladro sia pentito della sua rapina

Se chiamo con L "il ladro è pentito della sua rapina" e con R "ha avuto luogo una rapina", scriverò:

⁸ FORRESTER J.W., *Gentle murder and the adverbial Samaritan*, in *The Journal of Philosophy*, 4, 1984, p.193-197. Si legga anche CLARK M., *I paradossi dalla A alla Z*, Cortina editore, Milano, 2004, p.13-14.

⁹ PIZZO A., *op.cit.*, p.18

¹⁰ Sul punto, PIZZO A., *Logica deontica e filosofia della logica deontica, cit.*, p.5

- (i) $L \rightarrow R$
(ii) VR
Quindi: VL

A mio parere il paradosso è costruito sull'errore di confondere i tuoi tipi di divieti che valgono nella premessa (ii) e nella premessa (i), quando viene implicitamente trasposta nei termini deontici $VL \rightarrow VR$.

La premessa (ii) pone un *divieto atomico*, categorico, che sta fuori dal mondo, non è nel mondo, ma che si limita alla pretesa di cambiarlo: è vietato che abbiano luogo rapine.

Il divieto di rapina in esame è atomico nel senso che non prende in considerazione per la sua qualificazione deontica alcun fatto o stato di cose della realtà: è *autonomamente deontico*, *formalisticamente deontico*, nel senso che *il suo essere un divieto dipende soltanto dalla circostanza formale di essere qualificato come tale*. Se dico "è vietato che abbiano luogo rapine", intendo l'operatore deontico nella sua assolutezza ed imperatività: *non esiste alcuna circostanza (empirica) che deve darsi perché la condotta sia vietata*. Il divieto resterebbe un divieto anche se il mondo non esistesse.

La premessa che invece si inferisce dalla (i) applicando il principio $(p \rightarrow q) \exists (Op \rightarrow Oq)$, ossia che "Se è vietato che abbiano luogo rapine, allora è vietato che il ladro si penta della sua rapina" è quella in cui si annida l'errore.

Tale premessa, così come formulata, non ci permette di svolgere una precisa analisi. La situazione delle premesse è la seguente: non si dà il caso che un ladro si penta della sua rapina e che non vi sia stata rapina, ed è vietato in senso atomico-categorico che abbiano luogo rapine.

Il problema è il seguente: poiché il divieto VR è deonticamente formale e autonomo, esso prescinde dal mondo, sta al di là dell'essere. Esso non ci dice nulla sul piano dei fatti, poiché non afferma in alcun modo che non vi siano state rapine. Qui opera senz'altro la *summa divisio* tra descrizione e prescrizione.

La legge di Hume non permette quindi di affermare " VR , quindi $\sim R$ "¹¹.

Tuttavia, il caso in questione non è precisamente il nostro, seppur è affine: la legge di Hume opera su un piano meta-logico, nel senso che ci mette in guardia dal tracciare questa simmetria tra il divieto di R e il non-accadere di R .

Ri-consideriamo la premessa (i) "Se il ladro si è pentito della sua rapina, allora una rapina ha avuto luogo". Per poter affermare che il ladro non si è pentito della sua rapina, dovremmo poter dire che non ha avuto luogo alcuna rapina. Ma questo, la premessa (ii) non lo dice, come abbiamo appena visto.

Cosa ci dice allora la premessa (ii) che possa essere rilevante per stabilire qualcosa della premessa (i)?

Apparentemente, nulla.

Noi sappiamo che, sul piano atomico-deontico, non possono aver luogo rapine. Da questo divieto, in realtà, deriva sì una conseguenza per la premessa (i): la sua impossibilità deontica-atomica. Fuori dal mondo, ossia sul piano del puro dover-essere, si può senz'altro affermare che è vietato che il ladro si penta di *una* rapina, perché non vi può mai dover-essere una rapina: il ladro non avrà mai *una sua rapina*.

Affermare in senso assoluto VR , significa affermare che non si danno rapine come oggetti possibili di un discorso deontico.

Il punto allora è ancora differente: non è che sia vietato al ladro di pentirsi di una rapina perché la rapina è vietata; piuttosto, *non ha alcun senso deontico vietare al ladro qualcosa che non può deonticamente compiere, ed è quindi (deonticamente, sul piano delle azioni) un comportamento inesistente*.

Da VR discende solo il fatto che il ladro non possa pentirsi di aver compiuto R , perché compiere R è deonticamente impossibile.

Questo obbligo-atomico, nella premessa $VR \rightarrow VP$, diventa *un antecedente in una relazione condizionale*.

In questa condizionale, però, VP non sarà a sua volta un obbligo atomico ma, in quanto *conseguente*, sarà un obbligo sospeso: io non so nulla sul divieto di pentirsi della rapina se prima non stabilisco che l'antecedente è vero.

Il nodo problematico sta nel fatto che in VP è ricompresa una nozione che compare anche in VR , ed è il concetto di rapina. Ma l'elemento "rapina" non è presente nelle due proposizioni nello stesso senso: in VR

¹¹ A proposito della bibliografia sulla legge di Hume si veda CARCATERRA G., *La fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Giuffrè, Milano, 1969; CELANO B., *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Giappichelli, Torino, 1994;

la rapina è l'azione vietata in senso imperativo, ed è perciò significata in senso deontico; mentre in VP, la rapina non è l'oggetto del divieto –che invece è il pentimento- ma è l'oggetto del pentimento, ossia è l'oggetto non di una norma, ma di un comportamento. In VP, perciò, la rapina compare come nozione ontica, fattuale, e non deontica.

Ebbene, che cosa sappiamo dei due sensi di questa rapina?

Sappiamo soltanto che deonticamente è vietata. Ma non sappiamo se sul piano del mondo, dell'essere, vi sia o non vi sia stata.

Se noi considerassimo la struttura condizionale VR→VP come composta da due divieti atomici, ossia come una *struttura interamente posta sul piano deontico* del dover essere, non otterremmo che una ovvietà: dal carattere assoluto del divieto di rapine, seguirebbe infatti il divieto assoluto del pentimento per la rapine, divieto assoluto che deriva dal fatto che la rapina non è qualcosa di deonticamente esistente sul piano deontico. VP allora sarebbe, più che un divieto di fare qualcosa, un divieto di un nulla. *Che cosa vieta infatti VP se l'azione P non è deonticamente possibile?*

Il condizionale VR→VP, in realtà, non è una struttura interamente posata sul piano prescrittivo: se infatti le due proposizioni sono entrambe delle prescrizioni, il nesso di implicazione comporta uno spostamento, una caduta, sul piano dell'essere.

Infatti, mentre VR, in quanto antecedente, resta un divieto atomico, VP non è altrettanto: VP non è un divieto atomico, ma sospeso, nel senso che la sua qualificazione deontica dipende da qualche *fatto della realtà*.

Resta da individuare quale fatto della realtà sia alla base deontica di VP.

Apparentemente, sembrerebbe che questo fatto sia VR, in quanto antecedente del rapporto ipotetico.

Se fosse VR, però, cadremmo senza dubbio nella *fallacia naturalistica*: *indicheremmo infatti come rilevante sul piano del mondo, qualificherebbero come stato di cose, una norma.*

Il problema di questa conclusione è duplice:

- (i) o si afferma che VR, in quanto stato di cose, indica $\sim R$, e cadremmo sotto il taglione della legge di Hume,
- (ii) o si afferma che VR non è una norma, ma una *proposizione normativa*, ma allora in tal caso non avremmo più basi per affermare che deonticamente R è vietato, ma soltanto che R è un fatto che una norma descrive come vietato. Saremmo sul piano della descrizione: dall'esistenza empirica di una norma VR, non possiamo che ottenere un'altra proposizione normativa, e non una norma.

Alla base deontica di VP non c'è allora VR, inteso nel suo senso di divieto atomico, ma c'è VR inteso nel suo essere riuscito o meno a divenire *divieto nel mondo*, a divenire uno stato di fatto: fuor di metafora, c'è la realizzazione di quel divieto, c'è lo stato di fatto $\sim R$.

Il divieto di pentirsi di una rapina che si è commessa non è qualificato come tale dall'obbligo deontico che sono vietate le rapine, bensì dal fatto ontico che non si è commessa alcuna rapina.

In altri termini, affermare VR→VP significa affermare che *non si dà il caso che il divieto di compiere R sia divenuto un fatto nel mondo, ossia possa dirsi come vero, e che non sia vietato P.*

Quel che ci si deve chiedere, allora, è se sia vero o meno che il ladro abbia compiuto la rapina. Se non l'ha compiuta, allora potrò inferire che è vietato che si penta della sua rapina.

Ma per potere affermare VP, allora ho bisogno di *verificare una premessa ontica nuova*: $\sim R$.

L'argomento dovrebbe essere allora il seguente:

- (i) $P \rightarrow R$
 - (ii) VR
 - (iii) $\sim R$
- Quindi: VP

La (ii) e la (iii) sono premesse che operano su piani differenti, e dunque non stanno tra loro in alcun rapporto. Ma poiché la conclusione VP è una conclusione deonticamente sospesa, in quanto deriva dal nesso di implicazione VR→VP, essa ha bisogno per poter qualificarsi in senso normativo di *uno stato di cose, posto sul piano quindi ontico.*

In che modo un divieto del tipo VR si lega allora con la negazione ontica di R?

Se il diritto vieta una data condotta e tale condotta empiricamente in effetti non si realizza, siamo intuitivamente disposti a credere che tale mancato realizzo sia dipeso da quel divieto, che pertanto definiamo come efficace. Se quindi noi sappiamo che vi è il divieto di rapinare, e che al contempo non vi sono state rapine, siamo portati a ritenere che quella mancanza di rapine sia in qualche modo dipendente dal divieto, sia la sua forma di realizzazione nel mondo.

Ciò è, sotto il profilo logico, insostenibile: non può stabilirsi a priori alcuna relazione tra la norma e lo stato di fatto. Siamo soltanto di fronte ad una forma di *credenza*.

Se dunque, a stretto rigore, dovremmo tener strettamente separate le premesse (ii) e (iii), come premesse che non stanno tra loro in alcuna relazione logica, possiamo però pensarle all'interno di una *relazione non deontica, ma ontica*, del tipo:

“Si può affermare come vero (non dunque come valido) [in altri termini: si può affermare alla stregua di uno stato di cose, alla stregua di un fatto ontico] un divieto di rapina se tale divieto è valido ed è accaduto che non vi siano state rapine”.

In questo modo, il divieto assoluto VR viene ridotto *da regola deontica, come compare nell'antecedente in veste di congiunto, a regola ontica, come compare nell'antecedente*, ossia ad una regola che non si pone come valida o invalida, ma come vera o falsa, e si pone pertanto come una situazione di fatto, sul piano dell'essere, e non del dover essere.

Potremmo perciò dire $(\sim R \bullet VR) \rightarrow VR$, dove VR indica in quanto antecedente il divieto atomico deontico, ed in quanto conseguente il divieto sospeso, e sospeso su un piano ontico.

Il divieto VP, allora, dipende sì da VR, *ma inteso nel suo senso ontico*.

Nell'implicazione materiale, quindi, non posso mai affermare alcunché riguardo alla qualificazione deontica di un comportamento senza aver verificato uno stato di cose posto nell'antecedente ed avente portata descrittiva.

Potrei pensare a questa regola:

“un divieto o un obbligo condizionato non può mai essere implicato da un divieto atomico, ma soltanto da una situazione fattuale”.

Tale regola permette di comprendere nel suo significato esatto il principio “*whatever implies what is forbidden is itself forbidden*”.

È a partire da tale principio che si potrà allora comprendere la natura del condizionale nel piano deontico, e le relazioni tra essere e dover essere.

Così, e lascio ad altri le fatiche di tale studio, l'effetto straniante dell'implicazione materiale in deontica sarà più un vecchio pezzo di teatro da tirar di tanto in tanto in scena che quel *non si dilegua* che sino ad oggi continua a far scivolare dalle nostre mani logiche i paradossi, lasciandoli cadere ancora non risolti fino in fondo come i rompicapo troppo ardui che si trovano agli angoli delle stanze da gioco dei bambini.